DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

Art. 3

Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita' negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026». Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2025, non più in vigore dal 1 marzo 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-normativi-2025/art-3-proroga-di-termini-in-materia-di-personale-del-comparto-sicurezza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it